

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si rende noto che il decreto legislativo nr. 90 del 25 maggio 2017, pubblicato in G.U. il 19 giugno 2017, ha apportato alcune modifiche alle previgenti disposizioni del decreto legislativo nr. 231 del 21 novembre 2007 in materia di contanti, libretti al portatore ed assegni. Le modifiche riguardano i **LIBRETTI DI DEPOSITO; a far data dal 4 luglio 2017, è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.**

La violazione di dette prescrizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500.

Restano fermi gli ulteriori divieti già previsti:

- a. è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a Euro 3.000,00. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia sopra indicata;
- b. è vietata l'emissione di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a euro 1.000 privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso alla banca o a Poste Italiane S.p.A.

Come già in precedenza, le banche rilasceranno gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto.

Le violazioni di cui sopra alle lettere a) e b) sono punite con una multa da euro 3.000 a euro 50.000. Per le violazioni di cui sopra alle lettere a) e b) che riguardano importi superiori a euro 250.000 la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. * *

*

Si invita la clientela a voler prendere buona nota delle sopra richiamate disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.

Pianfei, 29 giugno 2017

LA DIREZIONE